

REP. N. APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA

RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO

GESTITO DA A.R.T.E. SAVONA .

IMPORTO A BASE DI GARA € 357.511,63 , COMPRENSIVO DEGLI

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A

RIBASSO PARI A € 10.133,35 - CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

E33J15000390005 - CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) 66584040CE

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della

Provincia di Savona ( sezione della Stazione Unica Appaltante Regionale ) -

con sede in Savona Via Aglietto n. 90, partita IVA 00190540096.

APPALTATORE: ..... - Via ..... - ..... - P.

IVA .....

RIBASSO OFFERTO .....% Euro .....

IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro .....

L'anno duemila [ ] il giorno [ ] del mese di [ ] , nella sede di Via

Aglietto 90 in Savona avanti a me Ufficiale Rogante [ ] in qualità di

Ufficiale Rogante giusto Decreto n° 196 del 25.08.2010, nell'interesse

dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona,

sono comparsi i Signori:

\_\_\_\_\_ , nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ , domiciliato per la carica a

Savona, \_\_\_\_\_ con codice fiscale

\_\_\_\_\_ , nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda Regionale Territoriale

per l'Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona, via Aglietto n. 90,

partita IVA 00190540096, di seguito denominata A.R.T.E., che agisce ai

sensi [ ] ;

**E**

..... nato il ..... a ....., residente a  
....., Via ..... con codice fiscale  
....., (nella sua qualità di ..... dell'Impresa  
..... con sede in ....., partita IVA  
.....), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce nella sua  
qualità di .....

**Premesso**

- che all'interno del citato programma triennale ed elenco annuale è compreso l'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli alloggi vuoti di risulta del patrimonio gestito da A.R.T.E. Savona, non preindividuati né predeterminati nel numero, ma necessari per la riassegnazione secondo le esigenze della Stazione appaltante;
- che con Decreto n°..... in data ..... (ove del caso : integrato/rettificato con decreto/i.....) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti;
- che con Decreto dell'Amministratore Unico n. 37 in data 20.01.2017 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017 dell'A.R.T.E. di Savona, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
- che con Decreto n° ..... del ..... è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" e aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco

prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) dello stesso D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 suindicato;

- che con Decreto n° ..... del ..... è/sono stato/stati approvato/approvati il verbale/i verbali di gara esperita in data ....., disponendo l'aggiudicazione definitiva dei lavori a ..... per l'importo netto di Euro ..... oltre l'I.V.A., importo pari alla somma di Euro ..... determinato a seguito del ribasso del .....% sull'importo di Euro 347.378,28 relativi alle lavorazioni e di Euro 10.133,35 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che in virtù di Decreto n° ..... del ....., in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- *ove del caso: (eventuali ulteriori premesse)*

- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti ai sensi della vigente normativa;

- che l'aggiudicatario in persona del Sig. .... e il responsabile del procedimento geom. Maurizio Noli con verbale in data ..... hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi”;

Regolamento Generale - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

## Art. 2

### Oggetto dell'affidamento

A.R.T.E. affida all'Appaltatore, che dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di manutenzione impiantistica, elettrica, termotecnica, idricosanitaria ed edile - non preindividuati né predeterminati nel numero - ma necessari, secondo le esigenze della stazione appaltante, per la riassegnazione degli alloggi vuoti di risulta del patrimonio gestito dalla stessa Azienda, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.

## Art. 3

#### Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro .....; tale importo è dovuto alla somma di Euro ..... (parte depurata del ribasso di gara del .....%) e di Euro 10.133,35 (importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento che non è soggetto ad alcun ribasso).

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

#### Art. 4

#### Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui, se del caso, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate A.R.T.E. comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

#### Art. 5

#### Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi propri di A.R.T.E. Savona.

#### Art. 6

#### Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto si intende stipulato "a misura", come definito dall'art. 3 ) Definizioni - del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel suddetto D. Lgs. n°

50/2016, nel DPR n° 207/2010 e s.m.i., nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM n° 145/2000 e comunque nelle norme di settore vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle effettive quantità di lavorazioni eseguite i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi allegato al presente contratto applicando, con esclusione di quelli relativi agli oneri speciali per la sicurezza, il ribasso d'asta offerto, pari al ...%.

Ai fini della contabilizzazione lavori, dai prezzi dell'elenco prezzi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che viene allegato, saranno estrapolati gli oneri diretti per la sicurezza sulla base del coefficiente K pari al 3% dei prezzi stessi; detti oneri non sono soggetti a ribasso d'asta così come gli oneri indiretti, relativi alle opere provvisoriale, considerati oneri speciali per la sicurezza.

Dovendo l'appaltatore procedere all'esecuzione dei lavori per ogni gruppo di alloggio disposta con apposito Ordine di Servizio e all'immediata consegna degli appartamenti per i quali i lavori siano ultimati, come meglio precisato al successivo art. 24, si precisa quanto segue: la Direzione Lavori provvederà all'inserimento in contabilità delle lavorazioni eseguite solo ed esclusivamente, all'accertamento dell' ultimazione dei lavori previsti per ogni gruppo di alloggi e comunque previo necessario rilascio da parte dell'esecutore delle certificazioni di cui al D.M. 37/2008 e dell'Attestazione di Prestazione Energetica per ogni alloggio facente parte del gruppo e previa conseguente presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi ai sensi dell'art. 230 DPR n. 207/2010 per l'esigenza di procedere all'immediata assegnazione degli alloggi stessi agli aventi diritto.

Gli oneri diretti della sicurezza e quelli speciali, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati a misura contestualmente agli stati di avanzamento lavori da emettersi con cadenza bimestrale.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### Art. 7

##### Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'allegato A al DPR n° 207 del 05.10.2010, nonché della normativa vigente e delle eventuali indicazioni in materia date dall'ANAC (già AVCP) è la seguente:

Importo complessivo lordo dell'appalto Euro 357.511,63 - classifica II, categoria prevalente OS30

lavorazione	categoria	classifica	livello di importo fino a Euro	importo lordo parti d'opera in Euro	% parti d'opera
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	258.000	59.495,50	44,61%
Edifici civili e industriali	OG1	I	258.000	91.343,68	25,55%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	258.000	66.209,65	18,52%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	258.000	40.462,80	11,32%

Gli importi sopra indicati sono da intendersi puramente indicativi in quanto

dipendenti da lavori le cui quantità sono, a priori, non esattamente quantificabili, per cui detti importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione. Tali variazioni non daranno ragione a richieste e/o pretese di nessun tipo da parte dell'Appaltatore.

Con riferimento alle modalità di qualificazione e di esecuzione delle suddette lavorazioni, si richiamano le disposizioni della lettera invito, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.

Con il presente contratto l'Appaltatore ribadisce l'impegno, già espresso all'atto dell'offerta, ad acquisire, nell'ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie all'esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell'appalto, riconoscendo che l'impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di risoluzione del contratto con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 8

##### Nomina dell'esecutore

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come imprenditore individuale (art. 45, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016) e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

*(oppure in alternativa)*

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori

all'impresa \_\_\_\_\_, ad esso associata, con sede

in: \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

(art. 45, comma 2, lett b e c, del D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2016), così come

comunicato dallo stesso consorzio con nota del \_\_\_\_\_, che si

allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce

subappalto.

*(oppure in alternativa)*

Si dà atto che il soggetto aggiudicatario è l'associazione temporanea di

Imprese costituita dall'Impresa \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_ in qualità di mandataria/capogruppo e dalla/e

Impresa/e \_\_\_\_\_ in qualità di mandante/i come

risulta da \_\_\_\_\_ ( art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n.

n. 50 del 18.04.2016) .

*(oppure in alternativa)*

Si dà atto che il soggetto aggiudicatario ha concorso all'appalto avvalendosi

dei requisiti speciali dell'Impresa..... (in particolare dei

requisiti.....) producendo tutta la

documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e dalla

lettera invito, ivi compresi la/le dichiarazione/i ed (ove del caso) il contratto *in*

*originale/in copia autentica* in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti dell'impresa concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

dell'appalto.

L'impresa .....e l'impresa ausiliaria.....sono

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### Art. 9

##### Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge

domicilio nel seguente indirizzo: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ -

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

#### Art. 10

##### Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente:

\_\_\_\_\_. La persona,

preventivamente riconosciuta dalla stazione appaltante, autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è la seguente:

\_\_\_\_\_, designazione che risulta dagli atti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 13. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Si applica, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).

#### Art. 11

#### Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### Art. 12

#### Disciplina e buon ordine del cantiere

La direzione di cantiere, al fine del buon andamento delle lavorazioni, è regolata dall'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

#### Art. 13

#### Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
3. il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi";
4. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") per la parte ancora in vigore;
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. il D. L. n° 70 del 13 maggio 2011(c.d. Decreto Sviluppo), come convertito dalla Legge n° 106 del 12 luglio 2011;
7. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione

dei lavori;

8. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

9. norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

10. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento che debba applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici;

L'appaltatore \_\_\_\_\_ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare e garantire il tempestivo invio dei contratti di subappalto e/o subcontratti ad ARTE Savona, recanti le clausole in materia di tracciabilità finanziaria, le clausole di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da ARTE Savona in data 17.03.2015 (e di cui ai successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona) e la clausola relativa alla piena conoscenza e consapevolezza da parte del subappaltatore del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda [www.artesv.it](http://www.artesv.it) - e

all'impegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. Lgs. n° 231/2001 e s.m.i. e, in proposito, dichiara di avere piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda [www.artesv.it](http://www.artesv.it) - e si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

#### Art. 14

#### Adempimenti antimafia

*(ove ricorra il caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia )*

Si dà atto che non sussiste, salvo l'esito delle verifiche di cui al successivo art. 15, nei confronti dell'affidatario dell'appalto *(ovvero, ove del caso, nei confronti della ditta \_\_\_\_\_)*, alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n°.... in data ..... e consistente in \_\_\_\_\_, parte

integrante del contratto d'appalto, non materialmente allegata, conservata

dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.

***(in alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 – e successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona - non siano ancora pervenute ma ricorra l'ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, - del D. Lgs. 159/2011 e di cui all'art. 2, comma 4, del Protocollo)***

Si dà atto che, in ottemperanza al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 e successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria (ovvero, ove del caso, in relazione alla ditta \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_, al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 3, e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e che, pur non essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, - del D. Lgs. 159/2011 e di cui all'art. 2, comma 4, del Protocollo, si procede comunque alla stipula del presente contratto. Resta fermo tutto quanto disposto dal successivo Art. 15.

#### Art. 15

Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17.03.2015 e successivi documenti predisposti dalla

Prefettura di Savona

L'aggiudicataria dichiara di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da

A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 (di seguito detto "Protocollo di legalità")

e di accettarne integralmente il contenuto come già dichiarato in sede di offerta.

A.R.T.E. Savona, in ottemperanza all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità

e ai successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona dovrà

chiedere alla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,

oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i sub-contratti di lavori, servizi e

forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.

A.R.T.E. Savona in ottemperanza all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità

e della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione

antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d. lgs.

159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via

telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la

Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e

del D.P.C.M. 18 aprile 2013, per i seguenti settori "sensibili" nello

svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la

presenza di un organico adeguato:

- Trasporto di materiale a scarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;

- Noli a caldo;

- autotrasporti per conto terzi;

- Guardiania di cantieri.

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella Legge n° 114 del 11.08.2014, i soggetti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 – per le attività elencate al comma precedente - procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti a operatori iscritti negli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura.

***(Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 e successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona non siano ancora pervenute ma ricorra l'ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, - del D. Lgs. 159/2011 di cui all'art. 2, comma 4, del protocollo) A.R.T.E. dà atto che, in ottemperanza del succitato Protocollo di legalità, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria \_\_\_\_\_, al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.***

In ogni caso l'Appaltatore prende atto ed accetta che, ai sensi di legge e del succitato Protocollo di legalità e dei successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento dell'aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l'applicazione di una

penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno.

L'aggiudicataria riconosce ed accetta, in particolare, in virtù dell'art 3 del succitato Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici e dei successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona, tutto quanto segue:

1) l'Appaltatore \_\_\_\_\_ ha comunicato a A.R.T.E. Savona – al più tardi al momento della stipula del contratto - l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con riguardo alle forniture e servizi "sensibili" inerenti le tipologie di seguito indicate:

- Trasporto di materiale a scarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- Guardiania di cantieri.

**(Ovvero ove ricorra il caso)** L'appaltatore ha comunicato che non potrà in essere affidamenti di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo di legalità, non

producendo quindi il relativo elenco.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Appaltatore accetta che il contratto sia risolto di diritto a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, quando il piano di affidamento o le sue eventuali variazioni non vengano trasmessi.

2) A.R.T.E. Savona ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011;

3) L'Appaltatore accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l'automatica revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e l'automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A.R.T.E. ai sensi dell'art. 2 del citato protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici intimerà all'appaltatore - che si impegna sin d'ora ad adempiere - di far valere la risoluzione del subcontratto;

4) Nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3), si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

5) L'Appaltatore riconferma la dichiarazione resa in sede di gara "di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale" e "di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara".

6) L'Appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

7) L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

L'inosservanza degli impegni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione del contratto.

8) L'Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che abbiano partecipato autonomamente al bando di gara. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara.

L'appaltatore riconosce ed accetta che A.R.T.E. Savona non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. In caso di violazione della presente clausola la Stazione Appaltante attiverà le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016. Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili, definite con l'acronimo "OG" ed "OS", di cui all'art. 12 comma 1 del Decreto Legge 28.03.2014 n.47 , convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n. 80 .

9) L'appaltatore si impegna a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

10) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

11) A.R.T.E. Savona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di A.R.T.E. Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 16

### Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del citato D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2016.

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

### Art. 17

### Subappalto

Il subappalto è regolato dalle norme di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dalle prescrizioni del bando e disciplinare di gara.

### Art. 18

### Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con

riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

A.R.T.E. Savona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

#### Art. 19

#### Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

L'Appaltatore ha depositato:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art 89, comma 1, lett h del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i contenuti riportati nell'allegato XV della stessa norma.

Il piano di cui sopra, depositato presso l'ufficio, forma parte integrante del

contratto di appalto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,

Le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 della stessa norma, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a

salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente

vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni

di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a :

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

La proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore.

#### Art. 20

##### Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto

adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia

fidejussoria del \_\_\_\_\_ per cento dell'importo dei lavori,

percentuale determinata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del

18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, mediante

\_\_\_\_\_, rilasciata dalla società/istituto

\_\_\_\_\_ per l'importo di Euro

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), e per tutta la durata dei

lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della

Stazione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### Art. 21

##### Polizze di assicurazione

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società/istituto ....., con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L'assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le seguenti precisazioni:

Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione)

Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 500.000,00

Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 100.000,00

Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00

Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della Stazione Appaltante.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri

di comunicazione previsti dal Decreto Intern. 12.03.2004 n. 123 al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto.

Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del diritto agli indennizzi.

A semplice richiesta del Committente l'appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l'effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell'appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore.

#### Art. 22

##### Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Sono parte integrante del contratto d'appalto, materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Elaborato A: Capitolato speciale d'appalto;
- b) Elaborato B: Elenco prezzi.

Sono altresì parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione:

- a) capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

b) Elaborato C: Piano della sicurezza e di coordinamento;

c) Piano operativo di sicurezza;

d) cauzione definitiva a garanzia del contratto e la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, prestate dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto

e) documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere;

f) *ove del caso* \_\_\_\_\_ (documentazione antimafia di cui all'art. 14 del presente contratto);

- *ove del caso* (eventuali altri documenti);

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con A.R.T.E.

## Art. 23

### Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore richiama espressamente e riconferma integralmente le dichiarazioni di gara rese a corredo dell'offerta relative alla piena conoscenza della natura e condizioni dell'appalto, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla

remuneratività dell'offerta formulata.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

#### Art. 24

##### Programma di esecuzione dei lavori

L'esecuzione di ogni prestazione manutentiva è disposta con l'emissione da parte della Direzione Lavori di apposito Ordine di Servizio che verrà consegnato all'Appaltatore unitamente alle chiavi dell'alloggio durante il sopralluogo congiunto tra l'appaltatore e i tecnici ARTE per la puntuale definizione degli interventi necessari alla riassegnazione, che dovranno essere completati nei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori, indicativamente compresi tra 10 e 25 giorni naturali consecutivi a seconda delle prestazioni necessarie. In linea di massima verranno concessi 10 giorni naturali consecutivi per la verifica ed adeguamento degli impianti elettrici e gas e giorni 25 nel caso in cui oltre agli interventi suindicati sia ordinato anche il rifacimento del bagno e/o della cucina. La descrizione dei lavori da effettuarsi ed i tempi di esecuzione verranno riportati sul giornale dei lavori da sottoscrivere dall'appaltatore per accettazione.

Entro il termine di fine lavori stabilito come sopra dovrà essere altresì consegnata da parte dell'appaltatore alla Stazione appaltante le certificazioni degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di ogni unità immobiliare oggetto di recupero come di seguito descritto. Gli operai ed i mezzi d'opera, da impiegare per gli

interventi, saranno messi a disposizione dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze della Stazione appaltante, considerato che verranno programmati i lavori per la riassegnazione di circa 3/4 alloggi mese.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare a mezzo telefax/mail , entro le ore 9.00 di ogni giorno e ogni qualvolta richiesto dalla D.L., la dislocazione del personale impegnato.

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o forniture di materiali dissimili da quanto indicato nell'ordine di servizio, dovrà tempestivamente informare l'Azienda astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

#### Art. 25

##### Occupazioni temporanee di suolo

L' eventuale occupazione temporanea per l'impianto del cantiere, per l'installazione dei ponteggi e per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Tutte le spese inerenti l'occupazione di suolo sono a carico dell'appaltatore.

A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere di A.R.T.E.

#### Art. 26

#### Sospensioni o riprese dei lavori

La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

#### Art. 27

#### Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 5 . del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 28

Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Art. 29

Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può provarsi esclusivamente nella stessa forma di tale atto. Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia

disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

#### Art. 30

##### Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non previsti in progetto (nei limiti del quinto d'obbligo del prezzo complessivo convenuto) e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati assumendoli dal Prezzario regionale opere edili edito dalla Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria - Anno 2014 - Prezzi in vigore dal 1° aprile 2014.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si determineranno ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto.

#### Art. 31

##### Revisione prezzi

In considerazione della durata contrattuale di cui al successivo art. 37 non si procederà alla revisione dei prezzi.

#### Art. 32

##### Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore pagamenti in acconto, sulla base degli Stati d'Avanzamento Lavori redatti con cadenza bimestrale, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, Sull'importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori con l'applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

#### Art. 33

#### Anticipazione

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al venti per cento dell'importo stimato dell'appalto da erogarsi ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 .

#### Art. 34

#### Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice

civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

#### Art. 35

##### Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante \_\_\_\_\_ -.

#### Art. 36

##### Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi ai sensi della vigente normativa.

La misura degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

#### Art. 37

##### Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale al quale seguiranno puntuali Ordini di Servizio ai sensi del precedente art. 24 "Programma di esecuzione lavori" . Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

Per ogni intervento richiesto all'Appaltatore la Direzione Lavori fisserà un termine di inizio e ultimazione delle prestazioni. Qualora si riscontrassero manchevolezze e/o inadempienze alle prescrizioni contrattuali verranno applicate, nei confronti dell'Appaltatore, le penalità di cui al successivo art.

39..

La durata contrattuale di cui al presente appalto è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

L'Appaltatore deve comunque completare tutti quegli interventi già ordinati e/o iniziati nei termini prescritti negli Ordini di servizio emessi.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Si precisa che per "ultimazione dei lavori" deve intendersi la materiale esecuzione degli interventi ordinati con contestuale produzione delle certificazioni di cui al D.M. 37/2008 e dell'Attestazione di Prestazione Energetica di ogni singolo alloggio.

L'ultimazione dei lavori relativi ad ogni singolo di alloggio, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel

caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

#### Art. 38

##### Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori di ogni singolo alloggio ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo dei relativi lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016..

Tutte le penali sono pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta, dell'eventuale maggior danno cagionato al Committente.

#### Art. 39

##### Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono disciplinate dagli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010 . Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento DPR 207/2010.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, sono stati oggetto di verifica. ai sensi dell'art. 26 dello stesso D. Lgs..

#### Art. 40

#### Proprietà degli oggetti trovati

La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del C.G.A.

#### Art. 41

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.

Art. 42

Avviso ai creditori

A lavori ultimati A.R.T.E. Savona procede con l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del Regolamento DPR 207/2010.

Art. 43

Conto Finale - certificato di regolare esecuzione

Il conto finale verrà redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 237 D.P.R. 207/2010, è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall'ultimazione delle opere e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento..

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010.

Art. 44

### Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### Art. 45

### Accordo bonario su riserve di importo notevole

Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso articolo.

### Art. 46

### Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, per misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 e agli artt. 2 e segg. L. 575/1965 applicate all'appaltatore, e per decadenza dell'attestazione di qualificazione o in caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nella esecuzione dei lavori, A.R.T.E. Savona attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità e conseguenze di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016.

Vengono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste dalla vigente normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.

### Art. 47

### Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, saranno deferite al Giudice Ordinario, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Savona.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo.

### Art. 48

#### Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del DPR 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.

Art. 49

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui all'art 32 comma 4 del Regolamento Generale, già ricomprese nel prezzo dei lavori e gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 50

Controlli di A.R.T.E. Savona

A.R.T.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: geom. Maurizio NOLI;

Responsabile dei lavori : geom. Maurizio NOLI;

Coordinatore sicurezza fase esecuzione :geom. Mauro Ariani;

Direttore dei lavori: arch. Tiziana Diana.

Ispettore di cantiere: geom. Mauro Ariani.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite da A.R.T.E. nel corso dell'appalto non

escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

#### Art. 51

##### Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

#### Art. 52

##### Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, che si ritengono anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente contratto.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alla vigente normativa.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sarà conservato agli atti di A.R.T.E. e trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

L'Appaltatore

A.R.T.E. Savona

#### Art. 53

##### Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e specialmente il Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

Art. 12 Disciplina e buon ordine del cantiere

Art. 15 Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17.03.2015 e successivi documenti

predisposti dalla Prefettura di Savona

Art. 17 Subappalto

Art. 18 Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 19 Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

Art. 22 Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori

Art. 26 Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 30 Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 37 Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

Art. 38 Penali

Art. 43 Conto finale – certificato di regolare esecuzione

Art. 44 Difetti di costruzione

Art. 47 Controversie

Art. 49 Oneri a carico dell'appaltatore

Io sottoscritto                      in qualità di Ufficiale Rogante ho ricevuto l'aggiunta di cui all'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'appaltatore dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le suddette clausole.

La doppia sottoscrizione digitale del documento è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole particolarmente onerose di cui all'art. 53 del presente contratto.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alla

vigente normativa.

L'Appaltatore

A.R.T.E Savona